

**ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI PER IL QUINQUENNIO 2025-2030
IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2025**

**SI VOTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO**

Il Commissario Straordinario del Consorzio

AVVISA

1. Che l'elenco provvisorio degli iscritti nel catasto consortile è stato depositato in data odierna presso la segreteria del Consorzio di bonifica e presso la segreteria dei relativi Comuni di contribuenza dove rimarrà depositato per un periodo di **quindici giorni** consecutivi.
2. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e degli artt. 1, 5 e 7 del Regolamento elettorale dell'Ente, si comunica che hanno diritto al voto solo i consorziati che sono in regola con il pagamento dei contributi.
3. Ciascun consorziato per esercitare il diritto di voto, è tenuto a verificare la propria regolarità contributiva. La regolarizzazione del pagamento dei contributi può essere effettuata fino a 30 (trenta) giorni antecedenti la data delle elezioni, depositando entro la suddetta scadenza, presso la Segreteria del Consorzio, la prova dell'avvenuto pagamento.
4. In ogni caso, chiunque vi abbia interesse, può presentare al Consorzio richiesta di rettifica al suddetto elenco provvisorio. La richiesta di rettifica può essere consegnata dagli interessati con qualunque mezzo utile (a mano, a mezzo pec, a mezzo posta, ecc.) e deve pervenire al Consorzio entro e non oltre il **decimo giorno** dall'ultimo di affissione dell'elenco presso l'Albo del Consorzio.
5. L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto verrà depositato presso gli uffici consorziali almeno **40 giorni** antecedenti la data delle elezioni.
6. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso, salvo quanto previsto al comma 7.
7. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i consorziati che possano dimostrare tale diritto con il deposito presso la Segreteria del Consorzio della documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati. La documentazione deve contenere anche la prova di essere in regola con il pagamento dei contributi o di aver provveduto alla regolarizzazione del pagamento dei contributi entro i medesimi **30 (trenta) giorni** antecedenti la data delle elezioni.

Estratto dello Statuto - Art. 11 - Diritto al voto

I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili ed in regola con il pagamento degli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito della fascia di rappresentanza a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'esercizio del voto è depositata, pena di decadenza, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione elettorale in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione mediante delega conferita con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato del Comune, ovvero da personale dipendente del consorzio all'uopo autorizzato. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi precedenti, depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Estratto del Regolamento Elettorale - Art. 4 - (Deleghe)

1 - *In caso di comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario iscritto a ruolo e nella lista degli aventi diritto al voto ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato, che dovrà avere il contenuto indicato nell'apposito fac-simile allegato al presente regolamento. (Allegato 1: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione").*

2 - *Per società, le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, come risultanti agli atti del Consorzio - a seguito degli accertamenti degli uffici consorziali - e così iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi; qualora i rappresentanti legali intendano delegare altro soggetto, la delega dovrà avere il contenuto indicato nell'apposito fac-simile allegato al presente regolamento. (Allegato 2: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi").*

3 - *Per i minori e gli interdetti, per i falliti e quelli sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori o dagli amministratori.*

4 - *Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.*

5 - *In ogni caso, il voto può essere esercitato per delega secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7. Nella fattispecie di cui all'art. 11 comma 3 dello Statuto, gli uffici consortili provvederanno a rilasciare il modello di delega, opportunamente compilato a nome del delegante e numerato progressivamente, direttamente all'avente diritto al voto che ne faccia richiesta. Nell'ipotesi in cui il consorziato abbia interesse ad esprimere il proprio voto personalmente, pur avendo ritirato il modello di delega, avrà l'onere di riconsegnare al Presidente del seggio elettorale il modello di delega in originale, contestualmente alle operazioni di riconoscimento.*

6 - *I soggetti di cui ai commi precedenti devono depositare le deleghe o gli atti abilitanti all'espressione del voto, presso la segreteria del Consorzio, entro **venti giorni** prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati.*

7 - *Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato dal Comune, funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.*

8 - *Il Consiglio o l'Amministrazione in carica produce, per ciascun seggio elettorale, un ulteriore elenco per ciascuna delle fasce di aventi diritto al voto, composto da due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti, contenente le generalità dei delegati e/o abilitati alle espressioni di voto nonché di coloro che hanno depositato la documentazione attestante il possesso di legittimazione per l'iscrizione agli aventi diritto.*

**Per contatti Segreteria Area Staff e Rapporti Istituzionali del Consorzio - email: segreteria.dg@consbiv.it
Consulta il sito Istituzionale www.consbiv.it alla pagina "Speciale Elezioni 2025"**

